

TAR Toscana, Sezione I - Sentenza 10/02/2011 n. 251
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1, 38.1.5

E' legittima l'esclusione da una gara d'appalto di un concorrente, per non avere il suo legale rappresentante reso le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di omissione non sanabile mediante regolarizzazione. Il dovere di soccorso istruttorio, nelle procedure comparative, deve esercitarsi nel rispetto del principio di parità di trattamento dei concorrenti che verrebbe violato laddove uno di essi fosse ammesso a rendere una dichiarazione dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo previsto.